



**COMUNE DI VIADANICA
PROVINCIA DI BERGAMO**

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA
VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE (L.R. 31/2008, ART. 59)”
COMUNE DI VIADANICA**

Sommario

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE	3
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA.....	3
Art. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO.....	4
Art. 5 – SOGGETTO GESTORE	4
Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA	4
Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA.....	5
Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI.....	5
Art. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI	5
Art. 10 – DANNI E CAUZIONI.....	6
ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE	6
ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE	7
Art. 13 – PERMESSI	7
Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI.....	8
Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE.....	11
Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI.....	11
Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI	11
Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI.....	11
Art. 19 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI.....	12
Art. 20 - VIGILANZA	12
Art. 21 – SANZIONI	12
Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE	12

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezione fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di VIADANICA.
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali", parte integrante del Piano di Indirizzo Forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
 - b) sono di proprietà o in disponibilità pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
- 3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
- 4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

- 1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
- 2) L'inserimento, l'eliminazione la correzione e l'aggiornamento di strade esistenti o "desiderate", su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del Piano della Viabilità, parte integrante del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, attuando le procedure di "rettifica", "modifica" o "variante" stabilite dal PIF, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A seguendo le procedure di approvazione del caso.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezione fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette

a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.

- 3) Chiunque transiti sulle strade oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:
- a. tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
 - b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
 - c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità montana, del Parco (*se presente*) e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
 - d. le biciclette, anche a pedalata assistita;
 - e. i mezzi a trazione animale.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

- 1) Soggetto Gestore delle strade oggetto del presente regolamento è il Comune di VIADANICA, che:
- a) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
 - b) rilascia e registra i permessi di transito;
 - c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a), anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
 - d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - e) incassa i proventi dei permessi di transito;
 - f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - g) definisce per ogni strada VASP gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari;
 - h) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile;

ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto Gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "Strada agro-silvo-pastorale. Divieto di transito, eccetto autorizzati dal Comune di Viadanica, ai sensi della normativa regionale vigente"

- 2) Analogamente, il Soggetto Gestore può segnalare la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Il Soggetto Gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade soggette al presente regolamento.
- 4) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei carabinieri forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1, lettere a), b) e c).
- 5) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il Soggetto Gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del Soggetto Gestore.

ART. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata nell'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali", ferma restando la possibilità da parte del Soggetto Gestore di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso, limiti di carico più restrittivi per motivi eccezionali.
- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade di cui al presente regolamento dichiara di:

- a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
- b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
- c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
- d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
- e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti nell'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
- f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
- g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo o intralcio all'uso della strada;
- i) impegnarsi a segnalare senza indugio al Soggetto Gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
- j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta;
- k) non occupare con materiali o con i mezzi in sosta il sedime stradale, le aree di manovra e le piazze di scambio.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

- 1) Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al Soggetto Gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.
- 2) Il Soggetto Gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria bancaria a prima richiesta a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.
- 3) In caso di danni, il Soggetto Gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Soggetto Gestore.

- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Soggetto Gestore e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art. 12.
- 3) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnalética e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

- 1) Il Soggetto Gestore può promuovere, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni, Sezione Cacciatori del territorio e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore.
- 2) Il Soggetto Gestore provvede a:
 - a) assicurare i partecipanti contro gli infortuni, qualora i partecipanti o le loro associazioni di appartenenza non siano coperti da idonea assicurazione per le attività da svolgere;
 - b) verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
 - c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Soggetto gestore può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
 - d) ai partecipanti, residenti del Comune o non residenti ma proprietari/affittuari di cascine o terreni, che prenderanno parte attiva alle giornate delle strade pulite, sarà rilasciato un permesso annuale gratuito esteso ai loro familiari nel caso in cui il soggetto partecipante rientri nella casistica del punto D art. 14.

ART. 13 – PERMESSI

- 1) I permessi possono essere giornalieri o annuali.
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevole che la strada non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.
- 3) Il permesso **giornaliero**, che può essere rilasciato anche presso esercizi commerciali convenzionati col Soggetto Gestore o in specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet, deve essere datato e riportare la targa del veicolo.

- 4) Per **tutti gli altri permessi** è necessario presentare richiesta scritta al Soggetto Gestore, anche tramite sito internet, su modello apposito (cartaceo o digitale), dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - b) generalità della persona autorizzata;
 - c) il periodo di validità;
 - d) le strade interessate;
 - e) i riferimenti normativi.
- 6) Il Soggetto Gestore non è tenuto a rilasciare alcun permesso di transito e rimane a suo insindacabile giudizio l'opportunità di rilasciare o meno il permesso. In ogni caso entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda il Soggetto Gestore deve in alternativa:
 - a. rilasciare il permesso;
 - b. chiedere che vengano fornite dal richiedente informazioni/documenti integrativi alla richiesta e/o le garanzie di cui al precedente art. 10 comma 2;
 - c. negare il permesso in argomento.Nel caso di cui al punto "b", il permesso o il diniego vengono rilasciati entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle integrazioni/garanzie richieste. Il permesso è redatto su apposito modulo stampato e vidimato dal Soggetto Gestore, e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
- 7) In occasione del rilascio del permesso, il Soggetto Gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
- 8) Ogni singolo permesso può riguardare una sola strada oppure più strade dello stesso Soggetto Gestore, purché siano consecutive tra loro e utili a raggiungere una specifica località dichiarata nella richiesta di permesso.

ART. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

- 1) Il Soggetto Gestore può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

Cate- goria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
A	✓ Persone diversamente abili e i loro familiari , esclusivamente per il trasporto di dette persone, per l'accesso a edifici di proprietà, in usufrutto, in affitto o in comodato o simili.	PERMANENTE	ESENTE	Tutti i veicoli a motore del nucleo familiare, più due veicoli con relativo conducente esterno al nucleo familiare
B	✓ Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento	PERMANENTE	ESENTE	Tutti i veicoli a motore aziendali
C	✓ Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro);	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	I veicoli a motore strettamente necessari come da autorizzazione
D	✓ Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aenti diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari di case, di boschi e di altri terreni non agricoli);	PERMANENTE	1	Tutti i veicoli a motore del nucleo familiare autorizzati più due veicoli a motore con relativo conducente esterno al nucleo familiare
E	✓ Residenti nel Comune per l'esercizio del diritto di uso civico sulle proprietà servite dalla strada	ALL'OCCORRENZA	1	2 veicoli a motore
F	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche atte alla gestione attiva o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio (agro-forestale, difesa idrogeologica, naturalistica e ambientale ecc.)	ALL'OCCORRENZA	2	3 veicoli a motore

Cate- goria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
G	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche turistico, ricreative, feste, gare o manifestazioni diverse dal punto C, altra attività economica non finalizzata alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano 	ALL'OCCHIO	3	1 veicolo a motore
H	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soggetti muniti di licenza per l'attività venatoria o della pesca, per la raccolta di funghi e di tartufi, da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti. 	ALL'OCCHIO	3	1 veicolo a motore
I	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persone che vogliono accedere alla strada per motivi turistico ricreativi o per pernottare presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso 	ALL'OCCHIO	3	1 veicolo a motore

ART. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Ogni singolo permesso è rilasciato, se richiesto in base alle categorie definite dal precedente articolo, a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
- 2) Per le categorie di utenti A, B e C i permessi sono gratuiti.
Per le altre categorie l'ammontare dei versamenti è stabilito ai sensi del comma 4 del presente articolo.
- 3) Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro veicolo di sua proprietà o di usare un unico permesso su più veicoli alternativamente.
- 4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

ART. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal Soggetto Gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che ha provveduto al rilascio.

ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

- 1) Il Soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il soggetto gestore può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito, prevedendo anche la possibilità di rilasciare ulteriori copie del permesso a fronte di una rilevante quantità di lavori svolti o della partecipazione alla "giornata delle strade pulite" di cui all'art. 12.

ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- 1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, sono demandate al Soggetto Gestore.

ART. 19 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

- 1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, possono essere autorizzate dall’Ente forestale secondo le modalità previste dall’art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dall’art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi di cui all’art. 37 c. 6 del r.r. 5/2007.

ART. 20 - VIGILANZA

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all’art. 61 commi 1 e 1 bis della l.r. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
- 2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
- 3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
- 4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 21 – SANZIONI

- 1) L’accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008 e s.m.i.
- 2) Il Soggetto Gestore, in caso di sanzioni elevate nei confronti di un soggetto titolare di permesso di transito o di mancato rispetto da parte dello stesso delle norme di comportamento di cui all’art. 9 comma 1 del presente regolamento, può sospendere o revocare l’autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
- 3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull’irrogazione della sanzione amministrativa.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/02/2026.

ALLEGATO A
ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Codice	Nome strada	Lunghezza (m)	Tipo	Stato di realizzazione	Categoria/ Sottocategoria	Carico massimo (q) (*)
S016235_001	LERANO LUPPALI	1256	FORESTALE	ESISTENTE	C3 –PICCOLI TRATTORI	100
S016235_002	STRADA AL ROCCOLO DEI DOSSI	1972	FORESTALE	ESISTENTE	C3 –PICCOLI TRATTORI	100
S016235_003	COLLE CAMBLINE - PRATO CHIERICO - COL D'OREGIA	2217	SILVO-PASTORALE	ESISTENTE	C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	200
S016235_004	LERANO - CAMPO SPINO	746	RURALE	ESISTENTE	C3 –PICCOLI TRATTORI	100
S016235_005	CAMBLINE - COSTA DELLA CRESTA	980	RURALE	ESISTENTE	C3 –PICCOLI TRATTORI	100
S016235_006	COSTA DELLA CRESTA	670	FORESTALE	DESIDERATA	C3 –PICCOLI TRATTORI	100
S016235_007	CHIESA - VALMANE	204	FORESTALE	ESISTENTE	C3 –PICCOLI TRATTORI	100

(*) il carico massimo è derivato dalla Tabella I – Classificazione dei tracciati di interesse agrosilvopastorale, di cui al par. 2.4.2 della DGR 14016/2003 ante DGR 7745/2022, che in base alla classificazione della strada attribuiva i seguenti carichi massimi:

- Cl. di transitab I, mezzi "Autocarri", nuova sottoclasse C1, carico massimo ammissibile q 250
- Cl. di transitab II, mezzi "Trattori con rimorchio", nuova sottoclasse C2, carico massimo ammissibile q 200
- Cl. di transitab III, mezzi "Trattori piccole dimensioni 90cv", nuova sottoclasse C3, carico massimo ammissibile q 100
- Cl. di transitab IV, mezzi "Piccoli automezzi", nuova sottoclasse C4, carico massimo ammissibile q 40